



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **Decreto ministeriale recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute.**

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriali e forestale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante il “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO altresì l’art. 12, comma 2, lett. d), del predetto decreto, che annovera, tra le finalità dell’UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti,



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale l'UNIRE provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell'ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore *ex lege* dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”; e, in particolare, l'art. 23-*quater*, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'*ex* ASSI dalla vigente normativa – ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori –, funzioni che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014, con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione Unire n. 3400/2005, ha chiarito che “la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (...)” ed ha evidenziato che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico in favore delle società di corse “si configura in buona sostanza come una sovvenzione che



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli (...);

VISTO altresì il parere n. 02148 dell'11 ottobre 2017, con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951 del 10 dicembre 2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura "remuneratoria" delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è indicativa unicamente della loro "riconducibilità ad una tipologia peculiare di "sovvenzione", dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di un'attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a(...)", con la conseguenza che le somme erogate entrano "*pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019, n. 985, registrato in data 28 febbraio 2019 dalla Corte dei Conti al n. 1-152, con il quale sono stati definiti tra l'altro, i principi generali per la formulazione del calendario nazionale delle corse e l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse e che provvede ad abrogare il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2016, n. 681, e in particolare l'articolo 3, che reca disposizioni sulle sovvenzioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12939 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell'anno 2020;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 914 del 12 marzo 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 04 aprile 2019 al n. 1-243, con il quale sono stati adottati i criteri generali relativi all'anno 2019 per l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse già riconosciute per l'anno 2018 con



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

decreto direttoriale 23 ottobre 2018 n. 74519, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019 n. 985;

VISTO il decreto direttoriale 29 aprile 2019, n. 30523, registrato dalla Corte dei conti in data 3 luglio 2019 al n. 1-780, con il quale:

a) all'articolo 1 sono state definite le modalità attuative dei criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse per l'anno 2019 di cui al Decreto del Capo Dipartimento n. 914 del 12 marzo 2019;

b) all'articolo 2 – richiamando l'articolo 3, comma 3 del D.M. 985/2019, nonché i vigenti regolamenti delle corse, in particolare degli articoli 69 del Regolamento dell'*ex Jockey Club* Italiano, 98 del Regolamento della Società degli *Steeple Chases* d'Italia, 7 e 8 del Regolamento dell'*ex Ente Nazionale delle Corse al Trotto* e 75 dell'*ex Ente nazionale Cavallo da Sella* – sono state riconosciute, ai fini dell'ammissione alla programmazione delle corse ed alla erogazione delle sovvenzioni previste per l'anno 2019, le società di corse;

c) negli allegati 1, 2 sono state determinate le sovvenzioni spettanti ad ogni singolo ippodromo rispettivamente per il galoppo ed il trotto e, nell'allegato 3, sono state indicate le classi di appartenenza di ogni ippodromo;

VISTO il decreto direttoriale 16 luglio 2019, n. 51546, recante la comunicazione di una *errata corrige* relativa al predetto decreto direttoriale 29 aprile 2019, n. 30523, registrato dalla Corte dei conti in data 31 luglio 2019 al n. 1-840;

VISTO il D.P.R. del 4 settembre 2019, con il quale la senatrice Teresa Bellanova è stata nominata Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2019, n. 12939 recante principi generali per la formulazione del calendario delle corse ippiche;

VISTO il Calendario corse per l'anno 2020, già in corso di attuazione, di cui al decreto dipartimentale n. 90300 del 24 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2020, n. 2584 recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute;

VISTO il decreto dipartimentale 24 aprile 2020, n. 21818 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2020, adottato in sostituzione del precedente decreto, di pari rango, n. 10478 del



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

14 febbraio 2020, ritirato all'esito dei rilievi non superabili formulati dall'Ufficio centrale di bilancio;

RITENUTO, conseguentemente, di dover annullare il citato D.M. 10 marzo 2020, n. 2584;

CONSIDERATA, tuttavia, la perdurante necessità di adottare criteri volti a disciplinare l'erogazione delle sovvenzioni e le modalità di corresponsione delle eventuali anticipazioni, onde assicurare una corretta gestione finanziaria delle società di corse impegnate nello svolgimento delle attività già previste, garantendo la continuità dell'attività ippica;

RITENUTO di dover, pertanto, riproporre il contenuto del provvedimento di cui al DM 10 marzo 2020, n.2584

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Principi per la determinazione delle sovvenzioni da assegnare alle società di corse**

1. Il Ministero contribuisce al finanziamento delle società di corse per le attività inerenti all'organizzazione delle corse ippiche e al perseguimento delle finalità istituzionali di cui alle vigenti norme; in particolare ai sensi dell'art. 12, comma 2), lettera d), del D.P.R. 169/98, ripartisce le risorse assegnate tra le società di corse riconosciute per la gestione degli impianti, l'organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese delle immagini delle corse. La determinazione delle sovvenzioni spettanti alle singole società di corse riconosciute sarà effettuata con decreto direttoriale tramite l'adozione di un modello parametrico predisposto sulla base dei seguenti criteri:
  - a. per la gestione degli impianti, considerando i seguenti elementi: superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo;
  - b. per il miglioramento degli impianti, considerando gli investimenti previsti e in essere volti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo;
  - c. per l'organizzazione delle corse, considerando i seguenti elementi: giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete;



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- d. per la remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse, considerando la qualità tecnica delle stesse.
2. Il rapporto tra le società di corse e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con riguardo alla erogazione delle sovvenzioni di cui al presente articolo sia con riguardo alla anticipazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 2, è disciplinato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tramite l'adozione di un apposito accordo sostitutivo sottoscritto dalle parti e approvato nelle forme di legge.

## **Articolo 2**

### **Principi per l'erogazione di anticipazioni sulle sovvenzioni da assegnare alle società di corse**

1. Al fine di assicurare una efficace conduzione degli impianti e dell'organizzazione delle competizioni da parte delle società di corse, può essere erogata a queste ultime una anticipazione sulla sovvenzione, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. anticipazione, previa fideiussione, in una o più rate, non superiore al 40% dell'importo medio delle sovvenzioni assegnate alla singola società nel triennio precedente;
  - b. determinazione del saldo mediante conguaglio con le risultanze del decreto direttoriale di determinazione delle risorse spettanti alle società di corse per l'esercizio di riferimento;
  - c. anticipazione distintamente operata, per ciascuna società, per le attività afferenti alle discipline del "trotto" e del "galoppo".
2. Le società di corse riconosciute, prima della liquidazione dell'anticipazione, inviano al Ministero un piano di attività illustrante gli investimenti, volte all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture dell'ippodromo e la programmazione di attività socio-istituzionali per l'anno di riferimento, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'articolo 12 del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e, in particolare, con quelle specificate al comma 2, lettere e), i) ed l).

## **Art. 3**

### **Disposizione finanziaria**

1. Le attività di riferimento del presente decreto sono realizzate nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dalla legge di bilancio e dalle vigenti norme, in particolare relativa ai



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

capitoli di spesa 2297 e 7763 di cui alla Missione 9 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione - Azione 5 - Interventi a favore del settore ippico.

## **Art. 4**

### **Disposizione finale**

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019, n. 985, recante i principi generali per la formulazione del calendario e per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2020 n. 2584, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute, è annullato.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Teresa Bellanova

*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*